

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2433 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2015) 9168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

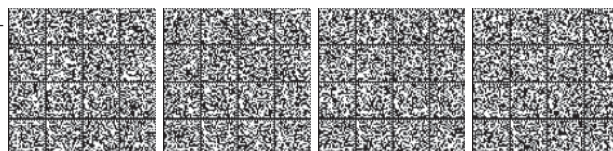
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

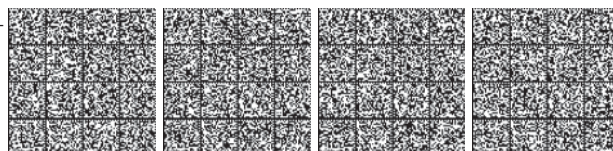
- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Tra tali misure rientra il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone degli Stati membri interessati («i prodotti»). L'allegato della decisione definisce ed elenca dette zone al fine di tener conto del livello di rischio in base alla situazione epidemiologica negli Stati membri interessati.
- (2) Al fine di adattare le misure di protezione contemplate dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone degli Stati membri interessati e di tener conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotto, è opportuno prevedere alcune deroghe per determinati tipi di prodotti provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato di detta decisione di esecuzione. Tali deroghe dovrebbero essere in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l'importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾. In detta decisione di esecuzione dovrebbero inoltre essere previste le ulteriori misure di salvaguardia e le norme in materia di salute animale applicabili qualora tali deroghe siano concesse.
- (3) Il divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato della decisione 2014/709/UE è particolarmente rigoroso e può pertanto comportare problemi logistici e di benessere degli animali qualora non sia possibile la macellazione di suini nelle rispettive zone, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o della capacità limitata di macellazione all'interno delle zone elencate nella parte III di detto allegato, situate nello stesso Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro elencato nell'allegato.
- (4) Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze di cui al considerando 3 gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).

deroghe per la spedizione di suini vivi, destinati alla macellazione immediata, dalle zone elencate della parte III dell'allegato a un macello ubicato al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro elencato nell'allegato, purché siano rispettate misure di attenuazione dei rischi in modo da non compromettere la lotta contro la malattia.

- (5) In termini di rischio di propagazione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, la movimentazione di sperma suino proveniente da zone soggette a restrizioni comporta rischi notevoli in termini di esposizione e conseguenze. Nell'applicazione di ulteriori misure di attenuazione dei rischi, quali esami e una maggiore biosicurezza, possono tuttavia essere previste deroghe per lo sperma raccolto nelle zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della decisione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9 di tale decisione di esecuzione.
- (6) Le deroghe per la spedizione di determinati suini vivi dalle zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE verso altre zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato e con un analogo status infettivo sono giustificate, purché si applichino specifiche misure di attenuazione dei rischi. La flessibilità consentita da queste nuove misure è importante per garantire la corretta attuazione delle misure in una prospettiva a medio e lungo termine. A tal fine occorre predisporre una procedura di incanalamento sicura sotto lo stretto controllo delle autorità competenti dello Stato membro di transito e di destinazione. È pertanto opportuno modificare gli articoli 3 e 4 di detta decisione di esecuzione.
- (7) Una procedura di incanalamento dovrebbe essere applicata come misura supplementare di attenuazione dei rischi al fine di isolare gli animali provenienti da zone ad alto rischio di peste suina africana. Occorre pertanto chiarire e precisare le procedure di spedizione, transito e consegna di suini vivi.
- (8) Le deroghe previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE per la spedizione di suini vivi e sperma tra zone con un rischio comparabile di propagazione della peste suina africana dovrebbero applicarsi solo in caso di approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di transito e di destinazione prima della movimentazione.
- (9) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽¹⁾ dispone che i movimenti di animali vivi siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE siano applicate ai suini vivi destinati agli scambi all'interno dell'Unione, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento a detta decisione di esecuzione in modo da garantire che i pertinenti certificati forniscano informazioni sanitarie adeguate ed esatte.
- (10) Il periodo di applicazione delle misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di indenne da peste suina africana, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere prorogato al 31 dicembre 2019.
- (11) Diversi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati registrati in Estonia e Lettonia nelle zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi sono stati individuati nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte I di detto allegato.
- (12) La peste suina africana non è mai stata segnalata nelle zone più settentrionali della Polonia attualmente elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (13) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione sanitaria connessa a tale malattia in Estonia, Lettonia e Polonia. Affinché le misure di protezione possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di tenere conto dell'attuale situazione sanitaria relativa a tale malattia in detti Stati membri.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L21 del 29.7.1964, pag. 1977/64).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari di aziende situate in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché»;

b) è aggiunto il seguente punto 4:

«4. ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:

- a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
- b) lo Stato membro d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a);
- c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
- d) per i suini vivi che soddisfano i requisiti supplementari di cui al punto 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

“Suini conformi all'articolo 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”;

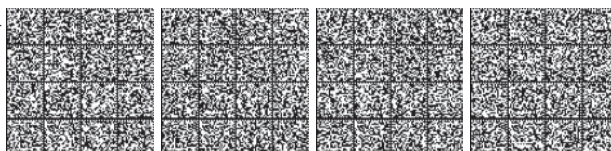
2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro elencate nella parte II o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché:

- 1) i suini siano originari di un'azienda sotto la sorveglianza dell'autorità competente e con un adeguato livello di biosicurezza approvato da detta autorità e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
- 2) i suini si trovino al centro di una zona con un raggio di almeno tre km nella quale tutti gli animali nelle aziende sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
- 3) l'autorità competente dell'azienda di spedizione sia tenuta a informare in tempo utile l'autorità competente dell'azienda di destinazione dell'intenzione di inviarvi i suini e quest'ultima sia tenuta a informare l'autorità competente dell'azienda di spedizione in merito all'arrivo dei suini;



- 4) il trasporto dei suini attraverso o all'interno di zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, se del caso disinfestati e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;
- 5) ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:
 - a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
 - b) lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;
 - c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
 - d) per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

“Suini conformi all'articolo 3 bis della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

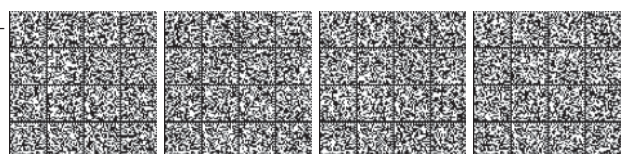
«In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, qualora sussistano limiti logistici alla capacità di macellazione dei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 e situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:»;

b) è aggiunto il seguente punto 10:

«10. ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:

- a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;
- b) lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;
- c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;
- d) per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

“Suini conformi all'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”;



- 4) all'articolo 8, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 3 bis e all'articolo 4, gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo nel caso in cui tali suini vivi provengano da:»;

- 5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Divieto di spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di partite di sperma, ovuli ed embrioni prelevati da suini originari delle zone elencate nell'allegato

1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:

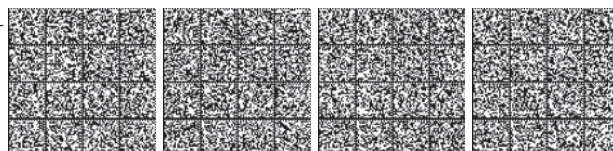
- a) sperma suino, salvo se prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (*) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione;
- b) ovuli ed embrioni di suini, salvo se provenienti da donatrici della specie suina allevate in aziende conformi all'articolo 8, paragrafo 2, situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e — per gli embrioni — se concepiti in vivo mediante inseminazione artificiale o prodotti mediante fecondazione in vitro, utilizzando sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 2, punto b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione, da zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della presente decisione, verso zone dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato, di partite di sperma suino prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, che applica tutte le norme di biosicurezza pertinenti per la peste suina africana, purché:

- a) le partite di sperma suino soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione prima della spedizione di tali partite;
- b) lo Stato membro d'origine informi immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui alla lettera a);
- c) i verri donatori siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;
- d) i verri donatori siano stati sottoposti, con esito negativo, a un test individuale di identificazione dell'agente effettuato entro cinque giorni dalla data del prelievo dello sperma da spedire, e al certificato sanitario che accompagna la spedizione dello sperma sia allegata una copia dei risultati del test;
- e) il seguente attestato supplementare sia aggiunto nei certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE:

“Sperma suino conforme all'articolo 9 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione.”;

(*) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224, del 18.8.1990, pag. 62).»



6) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Procedura di incanalamento

L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento sia conforme ai seguenti requisiti:

- 1) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di suini vivi sono stati:
 - a) registrati individualmente dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione ai fini del trasporto dei suini vivi utilizzando la procedura di incanalamento;
 - b) sigillati dal veterinario ufficiale in seguito al carico; solo il funzionario dell'autorità competente può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; ogni carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;
- 2) il trasporto è:
 - a) diretto, senza soste;
 - b) effettuato seguendo la rotta autorizzata dall'autorità competente;
- 3) il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine;
- 4) dopo lo scarico dei suini vivi, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di tali suini sono completamente puliti e disinfettati all'interno dell'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;
- 5) precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, le autorità competenti del luogo d'origine provvedono affinché siano predisposti gli accordi necessari con le autorità pertinenti ai sensi dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria importante dell'autocarro o del veicolo.»;
- 7) all'articolo 21, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
- 8) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

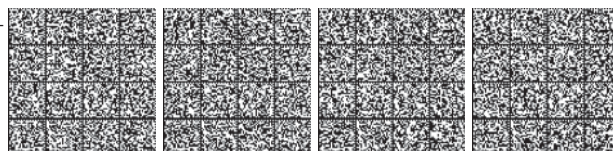
Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

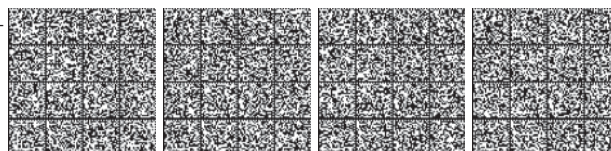
«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Keila,
- la città (linn) di Kunda,
- la città (linn) di Loksa,
- la città (linn) di Maardu,
- la città (linn) di Mustvee,
- la città (linn) di Pärnu,
- la città (linn) di Saue,
- la città (linn) di Tallin,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada 1 (E20),
- il comune (vald) di Are,
- il comune (vald) di Audru,
- il comune (vald) di Halinga,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Harku,
- il comune (vald) di Jõelähtme,
- il comune (vald) di Keila,
- il comune (vald) di Kernu,
- il comune (vald) di Kiili,
- il comune (vald) di Koonga,
- il comune (vald) di Lavassaare,
- il comune (vald) di Nissi,
- il comune (vald) di Padise,
- il comune (vald) di Paikuse,
- il comune (vald) di Raasiku,
- il comune (vald) di Rae,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Saku,
- il comune (vald) di Saue,
- il comune (vald) di Sauga,
- il comune (vald) di Sindi,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Tootsi,
- il comune (vald) di Tori,



- il comune (vald) di Tõstamaa,
- il comune (vald) di Varbla,
- il comune (vald) di Vasalemma,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Viimsi,
- il comune (vald) di Viru-Nigula.

2. Lettonia

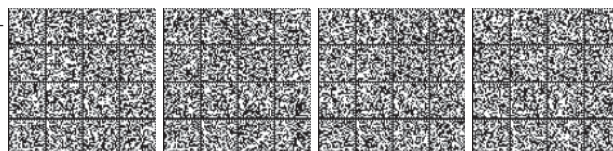
Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Suntažu e Ogresgala,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Amatas,
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Ikšķiles,
- il comune (novads) di Inčukalna,
- il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Ķeguma,
- il comune (novads) di Līgatnes,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ropažu,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Siguldas,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnija) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnija) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Krekenavos, Uplytės, Naujamiesčio e Smilgių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnija) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pajūrių e Šiluvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnija) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,



- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

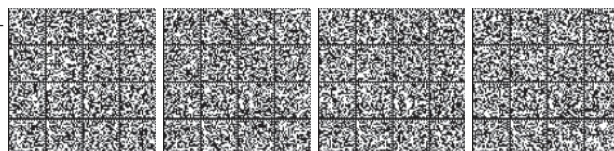
- i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże e parte di Zabłudów (la parte sud-occidentale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze,
- i comuni (gminy) di Kobylin-Borzemy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- la provincia (powiat) di Sejny,
- i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
- il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,
- i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,
- la provincia (powiat) di Bielsk,
- la provincia (powiat) di Białystok,
- la provincia (powiat) di Suwałki,
- la provincia (powiat) di Mońki.

PARTE II

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Kallaste,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Vändra,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di IDA-Virumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Palamuse situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tabivere situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

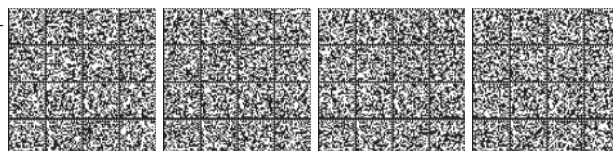


- la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Häädemeeste,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Kasepää,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Kose,
- il comune (vald) di Kõue,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Luunja,
- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Pala,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piirissaare,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Saarde,
- il comune (vald) di Saare,
- il comune (vald) di Surju,
- il comune (vald) di Tahkuranna,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Vändra,
- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vinni,
- il comune (vald) di Võnnu.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Krimuldas,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidridžu, Limbažu e Umurgas,
- nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles e Taurupes,

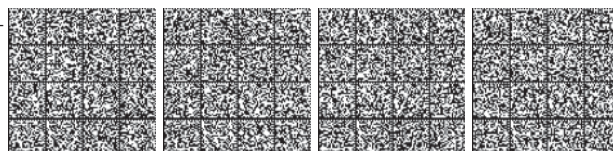


- il comune (novads) di Priekule;
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,
- il comune (novads) di Aizkraukles,
- il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Apes,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Balvi,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Ērgļi,
- il comune (novads) di Gulbenes,
- il comune (novads) di Ilūkstes,
- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Raunas,
- il comune (novads) di Rugāju,
- il comune (novads) di Saulkrastu,
- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Skrīveru,
- il comune (novads) di Smiltenes,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Viļakas,
- la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnija) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimas) di Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainiai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,



- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitynių, Paparčių, Žaslių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškų situata a sud dell'autostrada A1,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnija) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnavos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Karsakiškio, Miežiškių, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių e Velžio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Jasiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškių, Poškonų, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

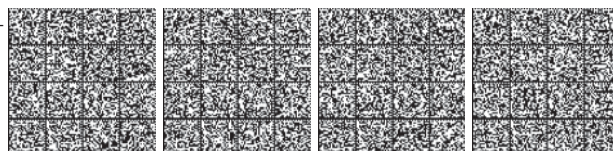
- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków e parte di Zabłudów (la parte nord-orientale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka,
- il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Narew, Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Jõgeva,

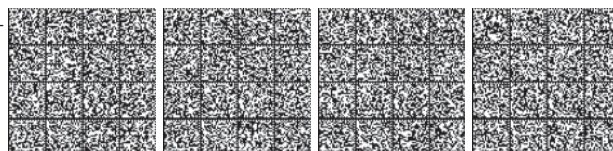


- la città (linn) di Põltsamaa,
- la città (linn) di Võhma,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la parte del comune (vald) di Palamuse situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tabivere situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Jõgeva,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Nõo,
- il comune (vald) di Paistu,
- il comune (vald) di Pajusi,
- il comune (vald) di Põltsamaa,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Puurmani,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Saarepeedi,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Torma,
- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Väike-Maarja.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Aglonas,
- il comune (novads) di Alojās,

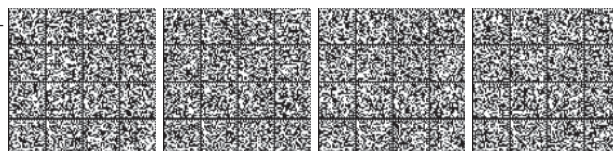


- il comune (novads) di Beverīnas,
- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Daugavpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Mazsalacas,
- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Preiļu,
- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Riebiņu,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Strenču,
- il comune (novads) di Valkas,
- il comune (novads) di Vārkavas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la frazione (seniūnija) di Viešintos e la parte della frazione di Svėdasai situata a nord della strada n. 118,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnija) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimas) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martynišķiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnųtėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žievelišķiai e Žeimių miestelis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Palomenės, Pravieniškų e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškų situata a nord dell'autostrada A1,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Moletai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai,



- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»

16CE0494

